

Tribunale di Milano. Superato il principio dettato dalla Cassazione nel 2010

Fondi comuni d'investimento con personalità e patrimonio

Risolto anche il problema dell'intestazione dei beni

Il **fondo comune d'investimento** ha una propria **soggettività giuridica** ed è quindi titolare del **patrimonio** (denaro, immobili, azioni, altri titoli) che vi è stato conferito dai suoi quotisti o che è stato acquisito dal fondo stesso pagandolo con l'utilizzo delle proprie risorse. Deve essere quindi superato il principio, enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 16605 del 2010 (commentata dal Sole 24 Ore del 16 luglio 2010), secondo cui il fondo comune d'investimento è privo di autonomia patrimoniale e di soggettività giuridica, in quanto patrimonio di titolarità formale della Sgr che gestisce il fondo stesso, separato dal restante patrimonio della Sgr e dagli altri fondi affidati in gestione alla Sgr medesima e pure separato dal personale patrimonio dei quotisti del fondo (che ne sono titolari sostanziali "in via mediata", attraverso la titolarità delle quote di partecipazione al fondo).

È quanto deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7232 del 10 giugno 2016, una decisione destinata a rappresentare un precedente di notevolissima portata nella complessa materia della titolarità dei patrimoni gestiti sotto forma di fondi comuni di investimento.

Per comprendere quanto la questione decisa dal Tribunale di Milano sia rilevante, basti pensare al problema dell'intestazione dei beni del fondo comune nei pubblici registri: in base alla sentenza della Cassazione del 2010, la prassi si era orientata a trascrivere l'acquisto del fondo a favore della Sgr, sia pur annotando tale intestazione con la precisazione che si trattava di un acquisto compiuto "per conto" del fondo.

Basti pensare, inoltre, alla fattispecie che il Tribunale milanese ha analizzato per giungere a questa sua epocale decisione: vale a dire il caso della sostituzione di una Sgr (perché sottoposta a procedura concorsuale) con un'altra Sgr nella gestione di un dato fondo comune d'investimento e l'interpretazione se questa vicenda fosse da qualificare come un "trasferimento" e, quindi, come un evento tale da far sorgere il diritto di prelazione in capo ai soci delle società le cui azioni sono state "passate" da una Sgr all'altra. Per non parlare delle implicazioni fiscali che una simile interpretazione in termini di "trasferimento" scatenerebbe.

Il Tribunale argomenta la sua inversione di rotta rispetto alla Cassazione del 2010, basando il suo ragionamento su due principali considerazioni: da un lato, l'osservazione che la titolarità del fondo in capo alla Sgr è una posizione giuridica quasi del tutto "svuotata" dei contenuti tipici del diritto di proprietà, per il fatto che la gestione del fondo da parte della Sgr è «vincolata nel fine, nel metodo e nelle responsabilità»; d'altro lato, l'entrata in vigore, successiva alla decisione della Cassazione, di alcuni provvedimenti normativi che sono univoci nell'indicare la soggettività del fondo: il nuovo testo dell'articolo 36, comma 6, del Tuf (introdotto dal dl 78/2010), che sancisce la responsabilità del fondo «con il proprio patrimonio» delle obbligazioni contratte per suo conto;

l'articolo 6, comma 1, della legge 183/2011, che afferma la capacità del fondo di «acquistare beni immobili»; il nuovo testo dell'articolo 57, Tuf (introdotto dal Dlgs 47/2012) che ammette i fondi comuni di investimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa indipendentemente dalla Sgr che li gestisce.

Dopo aver svolto questa premessa, il Tribunale respinge dunque la domanda del socio che sosteneva violato il suo diritto statutario di prelazione per effetto della sostituzione della precedente Sgr con una nuova Sgr, ritenendo tale sostituzione un "trasferimento" di titolarità soggetto appunto al diritto di prelazione. Il Tribunale infatti argomenta che l'avvicendamento tra le due Sgr non è da qualificare come "trasferimento" e che esso, quindi, è un evento da cui non origina il diritto di prelazione dei soci della società le cui azioni vengano passate dall'una all'altra Sgr; e ciò in quanto nel caso della sostituzione di una Sgr con altra Sgr:

le azioni restano nel patrimonio del fondo, che né il proprietario, mentre ciò che cambia è la sola gestione del fondo (è, in sostanza, lo stesso fenomeno che accade quando un nuovo organo amministrativo subentra a un precedente organo amministrativo nella gestione di una società);

il "trasferimento" presuppone un soggetto dante causa e un soggetto avente causa che convengono la cessione di un dato bene da parte del dante causa e l'acquisto dell'avente causa, mentre, nel caso della sostituzione delle Sgr, accade un fenomeno assai diverso, e cioè vi è una decisione degli investitori del fondo di far subentrare una nuova Sgr alla precedente nella gestione del fondo (nel caso specifico, tra l'altro, si trattava di una decisione necessitata dal fatto che la prima Sgr era stata assoggettata a una procedura concorsuale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Andrea Fedi